

**Originale**



# **Comune di San Giacomo Vercellese**

PROVINCIA DI VERCELLI

## **AREA AMMINISTRATIVA**

### **DETERMINAZIONE N. 7 DEL 15/02/2022**

**OGGETTO:**

**GESTIONE DEL PORTAFOGLIO ASSICURATIVO DELL'ENTE. AFFIDAMENTO INCARICO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA PER IL TRIENNIO 2022/2023/2024 ALLA BIVER INSURANCE BROKER S.R.L. DI BIELLA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:**

**SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE GENERALE**

**SIG. PANSARASA Patrizio**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 36 in data 30/12/2021 con la quale veniva individuata nella ditta **BIVER INSURANCE BROKER S.R.L.** il soggetto al quale affidare le attività di brokeraggio assicurativo per il triennio 2022/2023/2024;

**DATO ATTO** che con la sopra richiamata deliberazione n. 36/2021 è stato disposto al competente Responsabile di Servizio di redigere la determinazione per l'affidamento dell'incarico di mediatore in assicurazione a favore della ditta BIVER INSURANCE BROKER S.R.L.;

**RITENUTO** pertanto necessario supportare gli uffici comunali mediante l'affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo ad un operatore economico specializzato;

### RICHIAMATI:

- l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede: *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*;
- l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che prevede: *"Fermo restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: "per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*;
- l'art. 26 della Legge n. 488/1999, l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 e l'art. 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l'acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

**CONSIDERATO** che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

**VISTO** il parere ANAC del 30.10.2018 con il quale l'autorità riteneva, in attuazione del co. 450 sopra citato, che per gli acquisti inferiori a € 1.000 (ora 5.000) permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche;

**VISTA** la proposta della ditta **BIVER INSURANCE BROKER SRL**, con sede a Biella (BI) – Via A. Gramsci 21, pervenuta al prot. n. 1908 in data 29/12/2021, con la quale si è dichiarata disponibile ad assumere l'incarico di mediatore in assicurazione (broker) a favore dell'Ente

intestato, con allegato il relativo “Disciplinare di incarico del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo”;

**EVIDENZIATO** che i servizi assicurativi e quelli di consulenza / intermediazione assicurativa rientrano tra quelli di cui all'allegato II / A del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (rubricato “*Codice dei Contratti Pubblici*”);

**CONSIDERATO** che:

- l'attività di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporterà alcun onere diretto a carico del Comune, in quanto la remunerazione sarà a carico delle Compagnie con le quali verranno stipulate le coperture assicurative e detto onere non potrà costituire un onere aggiuntivo per il Comune, ai sensi dell'art. 1758 del Codice Civile;
- sul MEPA non esiste una quotazione del servizio in oggetto, ne sono attive convenzioni sottoscritte e affidate alla CONSIP, aventi per oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente determinazione;

**RITENUTA** la suddetta proposta rispondente alle esigenze dell'amministrazione comunale;

**CONSIDERATO** che in merito alla procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento non è necessario acquisire il codice CIG;

**RITENUTO** opportuno procedere all'affidamento dell'incarico di cui trattasi;

#### **DETERMINA**

1) Di affidare alla ditta **BIVER INSURANCE BROKER SRL**, con sede a Biella (BI) – Via A. Gramsci 21, l'incarico per le attività di brokeraggio assicurativo relativo al triennio 2022/2023/2024, come da proposta pervenuta al prot. n. 1908 in data 29/12/2021;

2) Di autorizzare la sottoscrizione del disciplinare di incarico del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

3) Di dare atto che l'attività di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporterà alcun onere diretto a carico del Comune, in quanto la remunerazione sarà a carico delle Compagnie con le quali verranno stipulate le coperture assicurative e detto onere non potrà costituire un onere aggiuntivo per il Comune, ai sensi dell'art. 1758 del Codice Civile;

4) Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal pagamento dei premi assicurativi annuali verranno assunti con ulteriore e successivo atto da parte del competente Responsabile di Servizio;

4) Di dare atto che il contratto con la ditta affidataria verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

5) Di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta affidataria.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PANSARASA Patrizio**

